

possessions of His Majesty the King of Italy, from whatever place arriving, and no other or higher duties shall be imposed on the importation into the dominions and possessions of His Majesty the King of Italy, of any article the produce or manufacture of Her Britannic Majesty's dominions and possessions, from whatever place arriving, than are or may be payable on the like article, the produce or manufacture of any other foreign country; nor shall any prohibition be maintained or imposed on the importation of any article the produce or manufacture of the dominions and possessions of either of the Contracting Parties into the dominions and possessions of the other, which shall not equally extend to the importation of the like articles being the produce or manufacture of any other country.

His Majesty the King of Italy further engages that he will not prohibit the importation into his dominions and possessions of any article the produce or manufacture of the dominions and possessions of Her Britannic Majesty, from whatever place arriving.

ARTICLE III.

No other or higher duties or charges shall be imposed in the dominions and possessions of either of the Contracting Parties on the exportation of any article to the dominions and possessions of the other, than such as are, or may be, payable on the exportation of the like article to any other foreign country; nor shall any prohibition be imposed on the exportation of any article from the dominions and possessions of either of the two Contracting Parties to the dominions and possessions of the other, which shall not equally extend to the exportation of the like article to any other country.

ARTICLE IV.

The subjects of one of the Contracting Parties shall enjoy, in the dominions and possessions of the other, equality of treatment with native subjects in all that relates to the transit trade; and also in regard to warehousing, bounties, facilities, and drawbacks.

ARTICLE V.

All articles which are or may be legally importable into the ports of the dominions and possessions of Her Britannic Majesty in British vessels, may likewise be imported into those ports in Italian vessels, without being liable to any other or higher duties or charges, of whatever denomination, than if such articles were imported in British vessels; and reciprocally, all articles which are or may be legally importable into the ports of the dominions and possessions of His Majesty the King of Italy in Italian vessels, may likewise be imported into those ports in British vessels, without being liable to any other or higher duties or charges, of whatever denomination, than if such articles were imported in Italian vessels. Such reciprocal equality of treatment shall take effect without distinction, whether such articles come directly from the place of origin or from any other place.

In the same manner there shall be perfect equality of treatment in regard to exportation, so that the same export duties shall be paid, and the same bounties and drawbacks allowed, in the dominions and possessions of either of the Contracting Parties, on the exportation of any article which is or may be legally exportable therefrom, whether such exportation shall take place in Italian

venienza, e similmente all' importazione negli stati e possessi di Sua Maestà il Re d'Italia di qualsiasi mercanzia, prodotta o fabbricata negli stati di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra, qualunque ne sia la provenienza, non saranno riscossi altri o maggiori dazi d'entrata che quelli che si pagano o potranno pagarsi sui consimili articoli prodotti o fabbricati in qualunque altro paese straniero.

Non potrà conservarsi nè imporsi dall' una delle Alte Parti Contraenti alcun divieto all' importazione ne' proprii stati e possessi di qualsiasi mercanzia prodotta o fabbricata negli stati o possessi dell' altra, senza che tal divieto non sia nell' istessa guisa applicato all' importazione di consimili mercanzie prodotte o fabbricate in qualunque siasi altro paese.

Sua Maestà il Re d'Italia s'impegna ancora a non proibire l'importazione ne' suoi domini e possessioni di qualsiasi mercanzia prodotta o fabbricata nei domini e possessi di Sua Maestà Britannica, qualunque siane la provenienza.

ARTICOLO III.

Sull' esportazione di qualsiasi mercanzia dagli stati e possessi d'una delle Parti Contraenti, in destinazione degli stati e possessi dell' altra, non saranno riscossi altri diritti o maggiori di quelli che si riscuoteranno sui simili articoli esportati per qualsivoglia altro paese straniero. Non sarà imposto divieto all' esportazione di qualsiasi mercanzia dagli stati e possessi di una delle Parti Contraenti per gli stati e possessi dell' altra, senza che tal divieto sia applicato, nell' istessa guisa, all' esportazione di consimili articoli per qualsiasi altro paese straniero.

ARTICOLO IV.

I sudditi di una delle due Parti Contraenti godranno, negli stati e possessi dell' altra, eguaglianza di trattamento co' nazionali in tutto quanto ha rapporto al commercio di transito, ed anche in quello che concerne magazzinaggio, diritti di rimportazione, favori, e *drawbacks*.

ARTICOLO V.

Qualunque prodotto che può o potrà legalmente importarsi ne' porti degli stati e possessi di Sua Maestà Britannica sopra bastimenti Inglesi, potrà egualmente importarsi negli stessi porti sopra bastimenti Italiani, senza essere sottoposti ad altri o maggiori diritti od oneri di quelli cui lo stesso prodotto andrebbe sottoposto se fosse importato con bastimenti Inglesi; e reciprocamente, tutti i prodotti che possono o potranno legalmente importarsi ne' porti degli stati e possessi di Sua Maestà il Re d'Italia sopra bastimenti Italiani, potranno parimente importarsi sopra bastimenti Inglesi, senza essere tenuti ad altri o maggiori diritti ed oneri di quelli cui lo stesso prodotto andrebbe sottoposto, se fosse importato on bastimenti Italiani. Questa eguaglianza di reciproco trattamento sarà sempre dovuta, sia che le mercanzie provengano direttamente dal luogo d'origine, ovvero da qualsiasi altra località.

La stessa perfetta eguaglianza di trattamento sarà dovuta a riguardo della esportazione, in guisa che negli stati e possessi di una e dell' altra delle due Parti Contraente si pagheranno sull' uscita dei prodotti che possono o potranno legalmente esportarsi, gli stessi diritti di esportazione e si accorderanno gli stessi favori e *drawbacks*, tanto se siano esportati sopra bastimenti Italiani quanto sopra